



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25/07/2001**

LEGGE REGIONALE 24luglio 2001, n.15

"Modifica alla Legge Regionale 4agosto 1999, n.24 'Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio', già modificata con Legge Regionale 15dicembre 2000, n.27"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 4 agosto 1999, n.24, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2000, n.27, è sostituito dal seguente:

"4. Le vendite di fine stagione ovvero saldi devono essere effettuate annualmente in due periodi diversi:

- a) dal 15 gennaio al 15 febbraio successivo;
- b) dal 15 luglio al 15 settembre successivo".

Art.2

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 della L.R.24/1999 è soppressa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2001

Raffaele Fitto